



arpav

Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFEZIONAMENTO, RITIRO,
TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI E SORGENTI RADIOATTIVE
DETENUTE PRESSO LE SEDI DI ARPAV

INDICE

Art. 1	OGGETTO DELL'APPALTO	Pag. 3
Art. 2	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	Pag. 3
Art. 3	RACCOLTA	Pag. 3
Art. 4	SOPRALLUOGO	Pag. 3
Art. 5	TRASPORTO	Pag. 3
Art. 6	SMALTIMENTO	Pag. 3
Art. 7	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	Pag. 4
Art. 8	REFERENTE DEL SERVIZIO	Pag. 4
Art. 9	DIRETTORE DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE	Pag. 4
Art. 10	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Pag. 4
Art. 11	DURATA	Pag. 4
Art. 12	ONERI E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO	Pag. 5
Art. 13	CONTRATTO	Pag. 6
Art. 14	AUTORIZZAZIONI RICHIESTE PER LA STIPULA CONTRATTUALE	Pag. 6
Art. 15	CORRISPETTIVI	Pag. 7
Art. 16	VERIFICA DI CONFORMITA'	Pag. 7
Art. 17	TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO	Pag. 7
Art. 18	CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	Pag. 8
Art. 19	OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	Pag. 9
Art. 20	PENALI	Pag. 9
Art. 21	FORZA MAGGIORE	Pag. 10
Art. 22	GARANZIA DEFINITIVA	Pag. 10
Art. 23	RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	Pag. 11
Art. 24	VARIANTI	Pag. 12
Art. 25	RESPONSABILITA' PER INFORTUNI E DANNI	Pag. 12
Art. 26	DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI	Pag. 12
Art. 27	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	Pag. 12
Art. 28	RINVIO	Pag. 12

Allegati:

B1 Elenco sorgenti radioattive

B2 Documento Valutazione Preliminare Rischi Interferenti

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato Speciale disciplina il servizio di confezionamento, ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti e sorgenti radioattive detenute presso le sedi di ARPAV.

Il servizio, da eseguirsi secondo le modalità riportate nel presente Capitolato, riguarda sorgenti radioattive (sia liquide che solide) e rifiuti solidi derivanti dalla manipolazione delle sorgenti liquide multi gamma.

Le tipologie e le quantità dei rifiuti, sono indicati nell'Allegato 1.

ART. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio a cura e carico dell'Aggiudicatario comprende:

- intervento presso le diverse sedi provinciali di ARPAV indicate al successivo articolo 3, di personale classificato ai sensi del D.Lgs. n. 230/95, per le operazioni di confezionamento;
- fornitura di imballaggi omologati conformi alle disposizioni di legge per il trasporto di materie radioattive e confezionamento del materiale;
- controllo ed emissione di tutta la documentazione tecnico-burocratica necessaria;
- trasporto, con mezzo autorizzato, dei fusti confezionati con le materie radioattive, dalle diverse sedi provinciali al deposito/impianto dell'Aggiudicatario per il successivo smaltimento finale;
- controlli radiometrici
- rilascio di certificazione di avvenuto ricevimento e presa in carico delle sorgenti e dei rifiuti riconosciuta come valido documento di smaltimento finale;
- costi per il trattamento e lo smaltimento in impianti autorizzati secondo le vigenti procedure di Legge ed Euratom.

ART. 3 – RACCOLTA

La raccolta delle sorgenti e dei rifiuti deve avvenire presso i punti di deposito temporaneo situati nelle sedi delle strutture sotto indicate:

Sede di Treviso (Dipartimento Provinciale e Laboratorio): Via Santa Barbara 5/A

Sede di Mestre-Venezia (Dipartimento Provinciale e Laboratorio): Via Lissa 6

Sede di Verona (Dipartimento Provinciale e Laboratorio): Via Dominutti 8

Sede di Padova (Dipartimento Provinciale): via Ospedale Civile 24

Sede di Vicenza (Dipartimento Provinciale): Via Zamenhof 353/355

Sede di Rovigo (Dipartimento Provinciale): Viale della Pace 73

Sede di Belluno (Dipartimento Provinciale): Via Tomea 5

L'Aggiudicatario è tenuto ad effettuare le operazioni di confezionamento dei materiali, in contraddittorio con l'ARPAV.

La raccolta deve svolgersi orientativamente nella fascia oraria tra le ore 8.30 e le ore 13.00 dal lunedì al giovedì, salvo diverso accordo con la struttura di riferimento, in modo tale da non interferire con le normali attività dell'ARPAV.

ART. 4 – SOPRALLUOGO

La Ditta potrà effettuare, mediante proprio personale tecnico qualificato, un sopralluogo presso le sedi sopra indicate per la valutazione complessiva della tipologia e quantità dei rifiuti da smaltire.

Luoghi, tempi e modalità sono da concordarsi con il Dott. Claudio Martinelli, tramite invio all'indirizzo e-mail: claudio.martinelli@arpa.veneto.it, apposita richiesta.

ART. 5 – TRASPORTO

Il trasporto dei rifiuti deve avvenire tramite vettore in possesso di tutte le autorizzazioni richieste dalla legge, con impiego di mezzi idonei secondo quanto previsto dal D.Lgs. 230/1995 e ss.mm.ii.

ART. 6 – SMALTIMENTO

Lo smaltimento definitivo deve essere effettuato, a cura e spese dell'aggiudicatario, presso un impianto autorizzato secondo le vigenti procedure di Legge ed Euratom.

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le responsabilità civili e penali qualora, senza preventiva autorizzazione degli organi competenti ed all'insaputa dell'ARPAV, il carico dei rifiuti venisse

dirottato ad impianti non autorizzati.

Al termine dell'intera operazione l'Aggiudicatario dovrà rilasciare apposita Certificazione di avvenuto ricevimento delle sorgenti e dei rifiuti radioattivi, che sollevi ARPAV da ogni e qualsiasi responsabilità di carattere civile e penale in merito alle sorgenti ed ai rifiuti smaltiti dall'Aggiudicatario.

ART. 7 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Per lo svolgimento del servizio l'Aggiudicatario deve impiegare esclusivamente personale per il quale siano stati regolarmente adempiuti gli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia di assicurazioni sociali, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistiche.

Nell'espletamento delle proprie attività, l'Aggiudicatario deve far rispettare ai propri operatori le norme in vigore relative all'igiene e alla sicurezza dei lavoratori comprese quelle relative alla formazione e all'informazione specifica circa i rischi per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.

L'Aggiudicatario è responsabile del comportamento dei propri lavoratori per danni arrecati a persone o cose in dipendenza del servizio.

ART. 8 - REFERENTE DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario si impegna a comunicare il nominativo del proprio Referente responsabile del servizio a cui ARPAV dovrà fare riferimento per qualunque necessità, unitamente al numero/i telefonico/i.

Detto Responsabile ha il compito di curare ogni aspetto relativo ai rapporti con ARPAV, al fine di dare completa esecuzione al contratto.

L'aggiudicatario si impegna a ritirare le sorgenti e i rifiuti con propri mezzi e strumenti presso i depositi temporanei individuati presso le varie sedi ARPAV.

Il Responsabile di Servizio ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni e i compiti stabiliti, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Responsabile di Servizio, dovranno intendersi fatte direttamente all'Aggiudicatario stesso.

ART. 9 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE

ARPAV, prima della stipula del contratto, nominerà un Direttore dell'esecuzione contrattuale che provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stesso, assicurandone la regolare esecuzione e verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto assume le funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto nonché di verifica del corretto adempimento degli obblighi contrattuali, della regolare esecuzione e della qualità dei servizi svolti.

ART. 10 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il servizio dovrà essere espletato in osservanza della normativa vigente in materia di raccolta smaltimento di rifiuti e sorgenti radioattive, di prevenzione e sicurezza e di trasporto su strada, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 230/1995 e ss.ms.ii “Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/64, 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti” e alla normativa ADR di trasporto di sostanze radioattive.

In particolare l'Aggiudicatario dovrà essere in possesso di:

- autorizzazione all'attività di raccolta di rifiuti radioattivi;
- autorizzazione al trasporto su strada di sostanze radioattive;
- decreto prefettizio di nulla osta alla detenzione e al trattamento di sostanze e rifiuti radioattivi.

ART. 11 – DURATA

Il servizio dovrà essere realizzato entro 45 giorni dalla data indicata nel contratto.

ART. 12 – ONERI E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi all'attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto appalto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del servizio, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nei suoi allegati.

12.1 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore ottempera a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta di ARPAV, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Si richiama quanto disposto dall'articolo 30, co. 5 e 6, del Codice nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.

12.2 Obblighi in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori

Il Fornitore è responsabile, nei confronti sia dell'Amministrazione che di terzi, della tutela della salute, della sicurezza e dell'incolumità dei lavoratori della propria ditta, dei lavoratori di eventuali ditte subappaltatrici, di lavoratori dell'ARPAV e di terzi che possano accedere anche occasionalmente ai siti ove operano i dipendenti della ditta appaltatrice.

Il Fornitore è tenuto a dimostrare il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla salute, sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro, sia di carattere generale che specifico per l'ambiente in cui si svolgono.

Il Fornitore in particolare dovrà:

- a) osservare le misure generali di tutela definite dal D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. e D.Lgs. n. 230/1995 e ss.ms.ii.;
- b) rispettare regolamenti e disposizioni interni portati a sua conoscenza dall'Agenzia appaltante;
- c) impiegare personale, dispositivi e attrezzature idonei;
- d) assicurarsi che ciascun lavoratore incaricato per l'uso delle attrezzature e della strumentazione abbia ricevuto una informazione, formazione e addestramento adeguati al fine di garantire la sicurezza propria e quella di terzi;
- e) dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione necessari, in merito ai quali dovrà: assicurare una formazione adeguata, organizzare l'addestramento all'uso (se richiesto), esigerne il corretto impiego;
- f) controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte del proprio personale e di eventuali subappaltatori;
- g) predisporre tutte le segnalazioni di pericolo eventualmente necessarie;
- h) fornire al Direttore dell'esecuzione tempestiva segnalazione di ogni circostanza di cui viene a conoscenza, anche non dipendente dall'attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo nell'esecuzione della fornitura per i Dipendenti di Arpav e per terzi;
- i) disporre che il personale dipendente della ditta aggiudicataria o di eventuali ditte

subappaltatrici sia munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (ex art. 26, comma 8 del DLgs 81/2008);

- j) seguire le indicazioni che saranno riportate nel DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenti) cooperando e coordinandosi con l'ARPAV al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze; a tal fine la ditta aggiudicataria dell'appalto parteciperà, prima dell'inizio dei lavori, alla specifica riunione di cooperazione e coordinamento con il responsabile SPP (Servizio di prevenzione e protezione) dell'ARPAV.

La valutazione preliminare sui rischi da interferenza effettuata dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Agenzia, è riassunta nella scheda All.to “2”, dalla quale risulta che i relativi costi sono pari a € 0,00 (zero).

12.3 Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con ARPAV e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ARPAV ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'ARPAV.

Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 8 “Trattamento dei dati personali”, l'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. “Codice della Privacy”) e ulteriori provvedimenti in materia.

ART. 13 – CONTRATTO

Il contratto relativo al servizio in appalto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma di scrittura privata, ai sensi dell'art. 32 co.14 del D.Lgs. 50/2016.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla partecipazione e all'espletamento della procedura sono a carico dell'Impresa concorrente. Sono inoltre a carico dell'Impresa le spese di bollo, copia ed eventuale registrazione del contratto, nonché tutte le spese comunque connesse al servizio.

ART. 14 - AUTORIZZAZIONI RICHIESTE PER LA STIPULA CONTRATTUALE

Ai fini della stipula contrattuale, entro 20 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, l'aggiudicatario deve produrre, pena la decadenza dall'aggiudicazione e l'incameramento della garanzia provvisoria costituita a corredo dell'offerta, la seguente documentazione:

- 1) Autorizzazione all'attività di raccolta di rifiuti radioattivi art. 31 D.Lgs. 230/95 e successive modifiche (allegato X al D.Lgs. 241/2000);
- 2) Autorizzazione Interministeriale al Trasporto su strada di sostanze radioattive;
- 3) Decreto Prefettizio di Nulla Osta alla manipolazione e smaltimento di sostanze e rifiuti radioattivi ed al commercio di sostanze radioattive art. 29 del D.Lgs. 230/95 e successive modifiche.

ART. 15 – CORRISPETTIVI

Il corrispettivo contrattuale dovuto è determinato sulla base dell'offerta economica dell'Aggiudicatario.

I prezzi si intendono comprensivi della raccolta, confezionamento, trasporto, registrazione formulario e smaltimento.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Aggiudicatario dalla realizzazione del servizio oggetto del presente Capitolato, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

ART. 16 – VERIFICA DI CONFORMITA'

Ai sensi dell'art. 102 "Collaudo e verifica di conformità" del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il contratto è soggetto a verifica di conformità al fine di certificare che l'oggetto in termini di prestazioni, obiettivi, caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Nel caso in cui il Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) ravvisi difetti, carenze o anomalie nell'espletamento del servizio, l'Appaltatore sarà invitato ad apportare tutte le modifiche ed i correttivi che saranno ritenuti necessari e dovrà segnalare i provvedimenti adottati. Tali modifiche e correttivi dovranno avvenire entro e non oltre gg. 10 dal ricevimento della comunicazione di contestazione recapitata tramite posta elettronica certificata.

Eventuali ritardi o mancate effettuazioni delle operazioni correttive richieste comporteranno l'applicazione di penale.

La verifica finale sulla regolarità del servizio reso durante il periodo di vigenza contrattuale, viene effettuata non oltre tre mesi dalla conclusione del contratto, a conclusione della quale verrà rilasciato dal RUP, il Certificato di Regolare Esecuzione.

ART. 17 – TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale, alla conclusione del servizio l'Appaltatore emette idonea fattura.

La fattura dovrà riportare il dettaglio per ogni tipologia di rifiuto/sorgente, con i corrispondenti prezzi unitari e complessivi.

La fattura sarà recapitata in formato elettronico per mezzo del Sistema di Interscambio, al codice IPA UF67GD dell'ARPAV presso il Servizio Economico Finanziario e, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.) e dovrà:

- essere intestata ad ARPAV, Agenzia Regionale per la Prevenzione dell'Ambiente del Veneto, via Ospedale Civile 24 – 35121 Padova - Partita IVA 03382700288 e C.F. 92111430283;
- specificare il CIG e le coordinate bancarie/postali del conto dedicato ai movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto.

La fattura, essendo ARPAV assoggettata allo split payment (art. 17-ter D.P.R. 633/1972), dovrà esporre l'IVA con la dicitura "IVA scissione dei pagamenti - Art. 17-ter del DPR n. 633/1972". ARPAV, in fase di pagamento, provvederà al saldo del solo imponibile versando direttamente all'erario l'importo relativo all'IVA.

Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate sospende i termini di pagamento.

Il pagamento della fattura verrà effettuato, entro 30 giorni dal ricevimento, mediante rimessa diretta a mezzo mandato del tesoriere.

La prestazione sarà ammessa al pagamento solo se riscontrata ed attestata come regolarmente rese da parte del Direttore dell'esecuzione contrattuale.

L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, lo stesso non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo dovuto, l'Appaltatore può sospendere il servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di

regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte in caso di mancata produzione del Documento di cui sopra.

ART. 18 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità, fatto salvo quanto indicato all'art.105 del D.Lgs 50/2016.

Il subappalto è ammesso solo nei limiti e con le modalità previste dal succitato art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

ARPAV non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'Appaltatore. Si procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art.105, co.13, del d.lgs.50/2016.

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'ARPAV o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Appaltatore deposita presso ARPAV il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Il contratto di subappalto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Al momento del deposito del contratto l'Appaltatore trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, ARPAV non autorizzerà il subappalto.

In caso di non completezza dei documenti presentati, ARPAV procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato ad acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.

Nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all'ARPAV, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'Appaltatore deve inoltre comunicare ad ARPAV le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti di ARPAV, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'art. 105 del Codice.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne ARPAV da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante

l'esecuzione dello stesso, vengano accertati da ARPAV inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'articolo 105 co. 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, ARPAV può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

ART. 19 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della l. 136/2010 l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge e che il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'ARPAV e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Padova.

ARPAV verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

ART. 20 – PENALI

Per ogni giorno di ritardo, non imputabile all'ARPAV ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine di esecuzione contrattuale, l'aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere all'ARPAV una penale giornaliera forfetaria pari all'1% del valore contrattuale. Decorso il decimo giorno l'ARPAV ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di incamerare la cauzione nonché di procedere per il risarcimento del danno.

Qualora si verificasse un grave disservizio per mancata consegna o insufficienza di contenitori o altro materiale necessario, per mancata sostituzione del personale richiesta, e/o per qualsiasi altra fattispecie di inadempimento dal quale derivi ritardo nello smaltimento, accumulo eccessivo o impossibilità di deposito dei rifiuti, l'Agenzia potrà provvedere previa diffida ad adempiere, all'applicazione delle penali di cui al precedente comma, ovvero, dopo 5 giorni lavorativi, ricorrere ad altra impresa addebitando le relative spese al contraente, mediante trattenuta equivalente sulla fattura in pagamento.

Gli inadempimenti contrattuali saranno contestati all'Aggiudicatario per iscritto. L'aggiudicatario

potrà comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di tre giorni lavorativi.

Qualora il rispetto dei termini stabiliti per il ritiro dei rifiuti non fosse possibile per documentate cause di forza maggiore o per cause eccezionali comunque non imputabili all'aggiudicatario, quest'ultimo dovrà sempre darne preventiva e tempestiva comunicazione all'ARPAV mettendo a disposizione tutti gli elementi necessari al fine dell'accertamento dell'effettiva impossibilità di dare corso al servizio per le valutazioni del caso. Qualora tali deduzioni non siano accoglibili da parte di ARPAV, saranno applicate le penali sopra indicate.

ARPAV potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto a qualsiasi titolo all'aggiudicatario ovvero in difetto rivalersi sulla cauzione, senza bisogno di diffida o messa in mora o procedimento giudiziario.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'ARPAV di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta/il pagamento delle penali non esonera l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.

Qualora l'importo della cauzione dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, l'Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte di ARPAV.

ART. 21 – FORZA MAGGIORE

- 1) L'Appaltatore non sarà ritenuto inadempiente qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuto a causa di forza maggiore.
- 2) Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento a titolo indicativo, a conflitti sindacali, guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e, in genere, a qualunque altro evento inevitabile e imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza.
- 3) In caso di forza maggiore che impedisca l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la ditta Appaltatrice è tenuta a darne tempestiva comunicazione indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

ART. 22 - GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi contrattuali l'appaltatore dovrà costituire a favore di ARPAV, secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, garanzia definitiva sotto forma di cauzione o di fideiussione, il cui importo sarà calcolato nella misura del 10% dell'importo del contratto (al netto degli oneri fiscali).

In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, l'importo della garanzia è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Qualora il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

L'importo della garanzia sarà ridotto qualora l'operatore economico aggiudicatario dimostri di essere in possesso di una delle certificazioni previste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

La garanzia, da rendersi nella forma di cauzione (contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione (rilasciata da Istituto di Credito o da compagnia di Assicurazione autorizzata nel ramo) con le modalità previste dall'art. 93 co. 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, deve avere durata non inferiore a 6 mesi, e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni su semplice richiesta scritta dell'Agenzia.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La garanzia fideiussoria si intende automaticamente svincolata con il pagamento della fattura.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per

qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta effettuata da ARPAV.

ART. 23 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

A prescindere dalle cause generali di risoluzione, l'Agenzia appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. (Clausola risolutiva espressa), previa comunicazione all'Aggiudicatario con raccomandata a.r., qualora ricorrano le seguenti fattispecie:

- nel caso in cui l'Aggiudicatario perda le autorizzazioni o le abilitazioni richieste dal presente Capitolato e dalla normativa vigente per l'espletamento del servizio;
- nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali, dopo tre contestazioni scritte;
- ritardo rispetto ai termini massimi stabiliti dal precedente articolo 18;
- cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
- mancato reintegro della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla richiesta dell'ARPAV;
- reiterate sospensioni o interruzioni della fornitura per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- qualora il Fornitore abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima del 10% dell'importo del valore contrattuale.

In caso di risoluzione contrattuale verrà incamerata la garanzia definitiva nonché effettuato l'acquisto in danno, per cui la ditta sarà tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l'Agenzia dovesse sostenere per l'affidamento ad altra ditta di sua scelta.

L'incameramento della garanzia nei casi di risoluzione contrattuale, non esime l'Aggiudicatario dal risarcimento di eventuali ulteriori danni.

La Ditta aggiudicataria può richiedere la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta ad eseguire l'incarico in conseguenza di causa non imputabile alla stessa, secondo il disposto di cui all'art. 1672 del Codice Civile.

L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Aggiudicatario mediante PEC.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro l'Aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Aggiudicatario;
- qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Direttore tecnico dell'Aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- cessione dell'azienda, trasformazione, fusione, scissione di società, in caso di accertata insussistenza dei requisiti di cui all'art. 10-sexies della L. 575/1965 e s.m.i. nonché dei requisiti di qualificazione del cessionario;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica, sicurezza e dei contratti di lavoro nazionale e locali.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Aggiudicatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per ARPAV.

In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

ART. 24 – VARIANTI

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, le quantità di rifiuti indicate in allegato “B1”, potranno subire variazioni fino a un massimo del 10%.

Ciò obbliga il Fornitore a mantenere gli stessi prezzi, patti e condizioni convenuti in sede di offerta.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore che non sia stata approvata da ARPAV.

ART. 25 – RESPONSABILIA' PER INFORTUNI E DANNI

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto dell'ARPAV e/o di terzi.

L'Appaltatore si obbliga inoltre a manlevare e mantenere indenne ARPAV da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione dell'appalto.

A tal fine, l'Appaltatore deve possedere idonea polizza assicurativa, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente appalto. In particolare detta polizza tiene indenne l'Agenzia, ivi compresi i propri dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l'Appaltatore possa arrecare ad Arpav, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché a terzi nell'esecuzione di tutte le attività, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc. Il massimale della polizza assicurativa di cui sopra è pari a Euro 2.500.000,00 per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività del contratto.

ART. 26 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI

L'Appaltatore, all'atto della stipulazione del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante Pec (posta elettronica Certificata) inviata all'indirizzo indicato dalle parti nel contratto.

ART. 27 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere dall'interpretazione, dall'esecuzione o dalla risoluzione del presente contratto, il foro competente sarà esclusivamente quello di Padova.

ART. 28 - RINVIO

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.